

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

In sede giudiziaria

- ROMA -

RICORSO IN APPELLO CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE

PER CASTELGRANDE ANTONIO nato a Venosa il 24.03.1997 e ivi residente sulla S.P. 10 Contrada San Felice snc, C.F. CSTNTN97C24L738P, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gianteo Tamburriello (C.F. TMBGNT75M26G793L) e Iacoviello Giuseppe (C.F. CVLGPP75T03E493W), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Venosa alla Via Berta n. 7, in virtù di procura alle liti in calce al presente atto rilasciata su foglio separato [comunicazioni e avvisi al n. fax 0972 35612 o all'indirizzo di posta elettronica gianteo.tamburriello@pec.it e avv.dott.iacoviellogiuseppe@pec.it].

- ricorrente/appellante -

contro

1) REGIONE BASILICATA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, C.F. 80002950766, con sede legale in Potenza alla Via V. Verrastro n. 4, (ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it)

- resistente/appellata -

e nei confronti del seguente controinteressato

2) LOPERGOLIO GIULIANO nato a Matera l'11.04.1992 e residente a Grottole (MT) in via Umberto n. 10, C.F. LPRGLN92D11F052T, (lopergolo.giuliano@pec.it), domanda SIAN n. 24250027794, collocato alla posizione n. 239 nella graduatoria delle domande ammesse e finanziabili (Allegato D della Determinazione 24 agosto 2022 n. 822 della Regione Basilicata - Direzione Generale per le Politiche Agricole – doc. 11 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente).

avverso e per la riforma

della Sentenza n. 360/2023, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata – Sezione Prima, pubblicata il 7 giugno 2023 e non notificata, con la quale è stato rigettato il ricorso di primo grado n. 514/2022 Reg. Ric. proposto avverso:

- la Determinazione 24 agosto 2022 n. 822 della Regione Basilicata- Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Ufficio Autorità di

Gestione P.S.R. Basilicata e Politiche di Sviluppo Agricolo e Rurale- Sede Potenza, nella parte in cui ha valutato “*Non ammissibile ai sensi dell’art. 5 punto 5 del Bando*” la domanda di aiuto n.24250031390 CASTELGRANDE ANTONIO - Misura 6- Sottomisura 6.1 “*Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori*” (doc. 11 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente);

- la Determinazione della Regione Basilicata - Direzione Generale per le Politiche Agricole n. 485 del 15 giugno 2022 con cui la predetta domanda di aiuto n. 24250031390 è stata dichiarata, in via provvisoria, non ammissibile (doc. 9 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente);
- ove occorra, le determinazioni del funzionario istruttore (doc. 12 e 13 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente) richiamate nella Determinazione 24 agosto 2022 n. 822 cit., e di ogni altro atto ai predetti connessi, sia presupposto che consequenziale, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.

PREMESSA IN FATTO

1. Il ricorrente Castelgrande Antonio, in qualità di titolare della omonima azienda agricola, in data 10.02.2022 ha presentato, tramite la piattaforma SIARB, domanda di pre-ammissione a finanziamento relativa al Bando PSR Basilicata 2014-2020 Misura 6 - Sottomisura 6.1 “*Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori*” (doc. 6 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente), approvato con D.G.R. n. 884 del 29 ottobre 2021.

Suddetta domanda è stata ammessa alla fase 2 con D.D. n. 14BE.2022/D.00175 del 28 febbraio 2022 (doc. 7 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente) e collocata con codice identificativo 20201118724 al n. 304 della graduatoria generale (Allegato C della D.D. n. 14BE.2022/D.00175) in posizione utile al conseguimento del finanziamento.

2. In data 6.4.2022 Castelgrande Antonio, in conformità alle prescrizioni del Bando relative alla Fase 2, ha inoltrato, tramite la piattaforma SIARB, domanda di sostegno registrata con il n. 24250031390 (doc. 8 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente).

Alla suddetta domanda è stato allegato il Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) con la descrizione degli interventi da realizzare sui fondi e sui manufatti già inseriti nel fascicolo aziendale - Scheda n. 20360950644, validato dal CAA CONFAGRICOLTURA Potenza in data 10.01.2022, prima dell’inoltro della

domanda di partecipazione alla Fase 1 del Bando sottomisura 6.1., avvenuto il 10.02.2022, nel pieno rispetto del termine di scadenza, fissato al 18.02.2022 con Delibera della Giunta Regionale di Basilicata n. 10 del 14.01.2022.

3. L'art. 5 punto 5 del Bando PSR Basilicata 2014-2020 (doc. 1 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente) Misura 6 - Sottomisura 6.1 "*Aiuto all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori*", approvato con D.G.R. n. 884 del 29 ottobre 2021, recita: *«L'azienda deve avere una dimensione economica espressa in termini di **Produzione Lorda Standard (Standard Output - SO) non inferiore a 12.000,00...** Le soglie minima e massima per l'ammissibilità espresse in standard output sono determinate con riferimento all'indagine RICA/INEA per l'analisi delle caratteristiche strutturali delle aziende agricole e dei loro risultati economici (Allegato 1 al presente bando) ed alle determinazioni dipartimentali per la gestione di casi particolari. Ai fini del suddetto calcolo si farà riferimento all'ultima scheda di validazione, validata prima della domanda sul portale SIARB. In sede istruttoria si farà riferimento all'OTE rilevabile dal FA e alle eventuali specifiche ricavabili da relazione asseverata di tecnico abilitato».*

- In data 4.01.2022, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al bando in parola, **veniva pubblicata la Determinazione Dirigenziale Regione Basilicata n.14BE.2022/D.00001** (doc. 2 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente) che dispone di *«approvare l'addendum (Allegato A), quale documento di riscontro alle osservazioni e richieste di chiarimento rivenienti dal ciclo di incontri divulgativi del bando a valere sulla sottomisura 6.1 del PSR Basilicata 2014-2022, che diviene parte integrante della documentazione di bando già approvata con D.G.R. 884/2021».*

- Nel suddetto *addendum*, **Allegato A - NOTE A CHIARIMENTO** (doc. 2 cit.), con specifico riferimento all'art. 5 - Punto 5 del Bando, si precisa che *«In caso di differenze tra il valore dello S.O. di una produzione o allevamento, fra il FA e la Tabella RICA/INEA, si farà riferimento sempre e solo alla Tabella RICA/INEA».*

4. Nel fascicolo aziendale del ricorrente (doc. 3 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente) **risulta registrata anche la presenza di una serra fungaia riscaldata estesa mq. 110, alla quale corrisponde una dimensione economica, espressa in termini di PLS (Standart Output - SO) e**

determinata in base ai coefficienti indicati nella Tabella RICA / INEA (Allegato 1 del Bando), pari ad € 41.883,6.

Suddetto valore economico dello SO, determinato in base alla *lex specialis* del Bando è superiore sia al limite di ammissibilità fissato in € 12.000,00 dall'art. 5 punto 5 del Bando, sia allo SO riportato nella scheda del Fascicolo aziendale n. 20360950644, validato dal CAA CONFAGRICOLTURA Potenza in data 10.01.2022, in cui è indicato un valore dello SO pari ad € 714,74.

La medesima serra fungaia è inserita nella notifica SIAN n. 20437035643 del 7.01.2022 (doc. 4 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente) inoltrata alla Regione Basilica, cui faceva seguito l'emissione del Certificato per la produzione biologica, rilasciato in data 17.01.2022 dall'ente certificatore BIOAGRICERT (doc. 5 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente).

5. Con Determinazione della Regione Basilicata - Direzione Generale per le Politiche Agricole n. 485 del 15 giugno 2022 (doc. 9 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente) la predetta domanda di aiuto n. **24250031390 è stata dichiarata, in via provvisoria, non ammissibile con la seguente motivazione: «Non ammissibile ai sensi dell'art. 5 punto 5 del Bando: l'azienda ha una dimensione economica espressa in termini di PLS inferiore a 12.000»** (doc. 9, all. 4, ultima pagina).

Avverso la suddetta Determinazione Castelgrande Antonio, in data 7.07.2022, ha presentato ricorso gerarchico secondo le modalità previste dal bando (doc. 10 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente).

6. Sul BURB n. 46 del 1°.09.2022 è stata pubblicata la Determinazione 24 agosto 2022 n. 822 della Regione Basilicata - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Ufficio Autorità di Gestione P.S.R. Basilicata e Politiche di Sviluppo Agricolo e Rurale - Sede Potenza, che ha deliberato in via definitiva che la domanda di aiuto n. 24250031390 è «...*non ammissibile ai sensi dell'art. 5 punto 5 del Bando: l'azienda ha una dimensione economica espressa in termini di PLS inferiore a 12.000...*», con la seguente laconica e scarna motivazione «*il ricorso è da rigettare. Si confermano le determinazioni del funzionario istruttore*» (doc. 11, penultima pagina, Allegato E - Elenco delle domande non ammesse - posizione 8).

7. Nella scheda istruttoria datata 10.5.2022 (doc. 12 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente) redatta dal funzionario istruttore Rosangela Garzillo in relazione alla domanda di Aiuto n. 24250031390 - Castelgrande Antonio, si afferma che: *«La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 5 punto 5 del bando poiché l'azienda ha una dimensione economica espressa in termini di PLS inferiore a 12.000 euro. NOTE: In sede istruttoria è stata presa in considerazione l'ultima scheda di validazione, validata prima della candidatura sul portale SIARB (SCHEDA n. 2036095064 del 10.01.2022), con una dimensione economica pari a 714,74 euro».*

8. Con la sentenza impugnata, il TAR, ha rigettato il ricorso osservando che: *«Risulta documentalmente provato - come ritenuto dalla Regione e sulla base di quanto risultante dall'ultima tabella di validazione del relativo fascicolo aziendale (in data 10.1.2022) - che la dimensione economica dell'azienda del ricorrente, espressa in termini di Produzione Lorda Standard (Standart Output - SO), è di euro 714,74, dunque largamente inferiore al valore minimo di euro 12.000,00 prescritto, ai fini dell'ammissibilità, dall'art. 5, punto 5, della lex specialis. In tale assorbente prospettiva, l'agere amministrativo va esente dalle denunciate censure, tenuto conto del chiaro disposto di tale prescrizione ("Ai fini del suddetto calcolo si farà riferimento all'ultima scheda di validazione, validata prima della domanda sul portale SIARB"). Né può soccorrere, in senso contrario, il tenore del richiamato chiarimento fornito dall'Amministrazione a detta prescrizione (profilo su cui è incentrato il gravame), in quanto tale precisazione interpretativa - coerentemente con l'inequivoca ed inderogabile portata precettiva della legge della procedura - lascia chiaramente desumere come il valore di Produzione Lorda Standard risultante dalla Tabella RICA/INEA (preminente su quello certificato nel fascicolo aziendale) debba essere necessariamente corroborato da una "relazione asseverata del tecnico abilitato" (in coerenza con una condivisibile regola di affidabilità probatoria); documento, quest'ultimo, che, tuttavia, non è stato prodotto dall'onerato ricorrente nell'ambito dell'istruttoria procedimentale, come condivisibilmente rilevato dall'Amministrazione nel verbale di riesame del 20.7.2022».*

Ciò detto, avverso la su menzionata sentenza, si propone appello per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

La sentenza impugnata è viziata da *error in iudicando* per illogicità, contraddittorietà della motivazione; violazione e falsa applicazione della *lex specialis* del Bando, come integrata con la Determinazione Dirigenziale Regione Basilicata n. 14BE.2022/D.00001 del 4.01.2022, Allegato A - NOTE A CHIARIMENTO; violazione e falsa applicazione di legge; violazione delle norme in tema di interpretazione della *lex specialis* del Bando (artt. 1362 e ss. c.c.); errata ponderazione della fattispecie concreta.

- Il primo giudice, con valutazione manifestamente contraddittoria, pur riconoscendo che il valore di Produzione Lorda Standard risultante dalla Tabella RICA/INEA Allegato 1 del Bando (doc. 1.1 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente) è da considerare “*preminente su quello certificato nel fascicolo aziendale*”, considera comunque corretta la decisione amministrativa che, per determinare la dimensione economica dell’azienda del ricorrente, ha preso in considerazione esclusivamente il valore riportato nella scheda di validazione del Fascicolo Aziendale del 10.1.2022.

Il primo Giudice ha ancorato suddetta valutazione al richiamo testuale della versione originaria dell’art. 5, punto 5 del Bando, senza menzionare, in nessun punto della sentenza, la Determinazione Dirigenziale Regione Basilicata n.14BE.2022/D.00001 del 4.1.2022 (doc. 2 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente) e senza riportare il testo, brevissimo e chiarissimo, della disposizione integrativa dell’art. 5, punto 5 del Bando, contenuta nella suddetta Determinazione del 4.1.2022, nonostante le doglianze del ricorrente siano fondate proprio sulla violazione della suddetta disposizione integrativa.

- Anche l’ulteriore valutazione del primo giudice in ordine alla necessità di subordinare l’applicazione dei coefficienti contenuti nella tabella RICA/INEA (Allegato 1 del Bando) alla produzione di una relazione asseverata da tecnico abilitato risulta manifestamente in contrasto con il chiarissimo tenore letterale della disposizione integrativa del Bando contenuta **nell’Allegato A - NOTE A CHIARIMENTO della Determinazione Dirigenziale Regione Basilicata n.14BE.2022/D.00001 del 4.1.2022** (doc. 2 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente), in cui si stabilisce testualmente che in caso di differenze tra il valore economico riportato nel Fascicolo Aziendale e quello

determinato con l'applicazione dei coefficienti contenuti nella tabella RICA/INEA (Allegato 1 del Bando - doc. 1.1 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente) **“si farà riferimento sempre e solo alla Tabella RICA/INEA”** e non si prescrive alcun onere aggiuntivo di allegazione di relazione asseverata da parte di tecnico abilitato.

Illuminante è l'uso dell'avverbio “SOLO” utilizzato nella citata Nota a Chiarimento, che esclude espressamente la necessità di ricorrere a fonti ulteriori rispetto alla Tabella RICA/INEA (Allegato 1 del Bando) per determinare il valore economico dello SO aziendale.

- L'onere di allegazione di una relazione asseverata non solo risulta escluso dal tenore letterale della Determinazione Dirigenziale Regione Basilicata n. 14BE.2022/D.00001 del 4.1.2022, espressamente adottata con finalità di integrazione e chiarimento del bando di cui alla D.G.R. 884/2021 sottomisura 6.1, ma appare incomprensibile anche sulla base di una interpretazione logica e sistematica della *lex specialis* del medesimo bando, in quanto i coefficienti contenuti nella tabella RICA/INEA (doc. 1.1 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente) risultano di immediata e diretta applicazione, poiché assegnano uno specifico valore economico ad ogni tipo di produzione, in rapporto ad una determinata superficie coltivata, com'è dato ricavarsi dallo stralcio di seguito riportato.

312	ITFS	Basilicata	B_4_4_1	G04A	Vigneti per uva da vino di qualità (DOP e IGP)	EUR_per_ha	7.830
312	ITFS	Basilicata	B_4_4_2	G04B	Vigneti per uva da vino comune	EUR_per_ha	8.160
312	ITFS	Basilicata	B_4_4_3	G04C	Vigneti per uva da tavola	EUR_per_ha	10.476
312	ITFS	Basilicata	B_4_4_4	G04D	Vigneti per uva passita	EUR_per_ha	11.560
312	ITFS	Basilicata	B_4_4_5	G05	Vivai (semenzei e piantonai)	EUR_per_ha	44.844
312	ITFS	Basilicata	B_4_4_6	G06	Altre colture permanenti	EUR_per_ha	1.900
312	ITFS	Basilicata	B_4_4_7	G07	Colture permanenti in serra (frutteti sotto serra, ecc.)	EUR_per_ha	30.250
312	ITFS	Basilicata	B_5_1	J02	Funghi coltivati sotto copertura (100 mq) - 7,2 raccolti	EUR_per_100_m2	38.076
312	ITFS	Basilicata	C_1	J01	Equini	EUR_per_capo	591
312	ITFS	Basilicata	C_2_1	J02	Bovini maschi e femmine meno di 1 anno	EUR_per_capo	1.157

La produzione di funghi sotto copertura presente nel fascicolo aziendale del ricorrente non costituisce un caso particolare ed è espressamente catalogata nella tabella RICA/INEA (Allegato 1 del Bando), che ai “Funghi coltivati sotto copertura” assegna un valore dello S.O. pari ad € 38.076 per 100 metri quadrati, ampiamente superiore al limite di ammissibilità della domanda che l’art. 5 punto 5 del Bando indica in € 12.000.

Dalla lettura della Tabella RICA/INEA (Allegato 1 del Bando) si deduce con assoluta immediatezza che ad una serra fungaia riscaldata di 110 metri quadrati, come quella inserita nel fascicolo aziendale del ricorrente, deve essere attribuito un valore dello S.O. pari ad euro 41.883,6 (€ 38.076 per 100 metri quadrati + € 3.807,6 per 10 metri quadrati), importo che risulta espressamente richiamato anche nell'ultima pagina della domanda di sostegno, con la dicitura "*Valore SO dichiarato nella fase I 41.883*" (doc. 8 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente).

- La decisione impugnata risulta affetta da evidente *error in iudicando* nella interpretazione della *lex specialis* del bando, così come ha errato il funzionario istruttore della Regione Basilicata Rosangela Garzillo, che nella scheda istruttoria datata 10.5.2022, contenente le determinazioni relative alla domanda di Aiuto n. 24250031390 - Castelgrande Antonio, afferma che: "*La domanda non è ammissibile ai sensi dell'art. 5 punto 5 del bando poiché l'azienda ha una dimensione economica espressa in termini di PLS inferiore a 12.000 euro. NOTE: In sede istruttoria è stata presa in considerazione l'ultima scheda di validazione, validata prima della candidatura sul portale SIARB (SCHEDA n. 2036095064 del 10.1.2022), con una dimensione economica pari a 714,74 euro*".

Dalla lettura della suddetta motivazione (richiamata *per relationem* nella Determinazione impugnata n. 822/2022 - doc. 11 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente) appare evidente che il funzionario istruttore ha tenuto conto solo del valore dello SO riportato nel Fascicolo Aziendale (Scheda n. 20360950644), disattendendo in maniera dichiarata e manifesta la disposizione integrativa e vincolante contenuta nell'Allegato A - NOTE A CHIARIMENTO della Determinazione Dirigenziale Regione Basilicata n. 14BE.2022/D.00001 del 4.1.2022, che, con specifico riferimento all'art. 5 - Punto 5 del Bando, prescrive con espressione chiara e cogente che "*In caso di differenze tra il valore dello S.O. di una produzione o allevamento, fra il FA e la Tabella RICA/INEA, si farà riferimento sempre e solo alla Tabella RICA/INEA*".

- Giova sottolineare che nella scheda istruttoria del 10.5.2022 non si fa alcun cenno a un onere di allegazione di relazione asseverata.

- Per le ragioni esposte appare evidente che l'impugnata Determinazione 24 agosto 2022 n. 822 della Regione Basilicata- Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e forestali, Ufficio Autorità di Gestione P.S.R. Basilicata e Politiche di Sviluppo Agricolo e Rurale- Sede Potenza, è illegittima e viziata da eccesso di potere reso evidente dal mancato rispetto delle chiarissime disposizioni integrative contenute nell'Allegato A - NOTE A CHIARIMENTO della Determinazione Dirigenziale Regione Basilicata n. 14BE.2022/D.00001 del 4.01.2022, che indicano espressamente le tabelle RICA/INEA (Allegato 1 del bando) come il "SOLO" documento al quale fare "SEMPRE" riferimento per determinare il valore dello SO della produzione aziendale, ai fini della valutazione di ammissibilità della domanda.

- Il chiarissimo tenore letterale della suddetta disposizione della *lex specialis* del Bando risulta manifestamente ed illegittimamente violato sia dall'Autorità Amministrativa, sia dal primo Giudice in evidente contrasto con i principi generali più volte ribaditi in materia di interpretazione del Bando dal Consiglio di Stato, che ha ripetutamente affermato che *"l'interpretazione degli atti amministrativi, ivi compreso il bando, soggiace alle stesse regole dettate dall'art. 1362 e ss. c.c. per l'interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale, in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, perché gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla P.A. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotte certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative"* (così, tra le tante, Cons. Stato n. 7891/2021, Cons. Stato n. 4863/2021 e Cons. Stato n. 7145/2022).

Nella citata sentenza n. 7145/2022 il Consiglio di Stato, oltre a ribadire che le clausole della *lex specialis* del Bando devono essere interpretate *"secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate"*, ha aggiunto che *"soltanto ove il dato testuale risulti ambiguo deve essere prescelto dall'interprete il significato più favorevole al privato"*, per tutelarne l'affidamento.

Sulla base del chiarissimo e cogente tenore letterale della NOTA A CHIARIMENTO contenuta nella Determinazione Dirigenziale Regione Basilicata n. 14BE.2022/D.00001 del 4.01.2022, il ricorrente ha presentato la domanda di aiuto, sottoscritta anche da tecnico abilitato, secondo le prescrizioni del bando, nella quale ha indicato espressamente il valore della dimensione economica dell'azienda, pari ad € 41.883,6, calcolato sulla base della Tabella RICA/INEA (Allegato 1 del bando) ed ampiamente superiore al limite di ammissibilità della domanda, fissato in € 12.000 dall'art. 5, punto 5 del Bando.

- Contrariamente a quanto evidenziato dal I° Giudice, il bando non prevedeva affatto la presentazione obbligatoria della predetta relazione di un tecnico configurando invece il predetto elaborato *come del tutto eventuale*.

Centrale è invece nella struttura della norma del bando e nell'Allegato A note A chiarimento sono le disposizioni RICA INEA.

Quest'ultime hanno, infatti, una portata assolutamente centrale, proprio a livello comunitario, innanzitutto nella descrizione delle aziende agricole e poi nella determinazione della loro dimensione economica.

La tabella RICA mira, infatti, a descrivere le aziende agricole dal punto di vista tecnico, economico e finanziario, un'attività che deve rispondere ai criteri di uniformità, a livello comunitario, nelle rilevazioni, nella attribuzione dei valori, nonché nella rappresentatività del campione da rilevare.

Lo scopo della tabella Rica/Inea di matrice comunitaria consiste nel fornire uno schema di classificazione che consenta un'analisi della situazione delle aziende agricole a livello comunitario fondata su criteri di natura economica, nonché permetta raffronti tra aziende appartenenti a varie classi e tra i risultati economici ottenuti nel tempo e nei diversi Stati membri e loro regioni.

Gli ambiti di applicazione della tipologia comunitaria riguardano, in particolare, i dati rilevati nell'indagine sulla struttura e le produzioni delle aziende agricole (SPA) e dalla Rete di informazione contabile agricola (RICA). Inoltre, la classificazione tipologica trova applicazione nel sistema nazionale di monitoraggio e valutazione dei fondi comunitari in agricoltura, per l'identificazione dell'orientamento tecnico-economico (OTE) e dimensione economica dell'azienda agricola beneficiaria degli aiuti comunitari. I parametri

della tipologia comunitaria rientrano nei criteri di selezione dei beneficiari delle misure di sviluppo rurale o di altri aiuti pubblici.

Pertanto e contrariamente a quanto del tutto illogicamente opinato dal Tar Basilicata, la tabella RICA INEA rappresenta la prima, unica ed esclusiva fonte in materia per determinare la dimensione economica della piccola ditta appellante come previsto dallo stesso bando della Misura in esame: «Le soglie minima e massima per l'ammissibilità espresse in standard output sono determinate con riferimento all'indagine RICA/INEA per l'analisi delle caratteristiche strutturali delle aziende agricole e dei loro risultati economici (Allegato 1 al presente bando)» (art. 5, punto 5, del Bando). È dunque, oggettivamente, la tabella la norma centrale del bando; la predetta disposizione del bando è stata poi anche integrata, dalla Regione Basilicata, con quella contenuta nell'Allegato A note a chiarimento secondo cui:

«In caso di differenze tra il valore dello S.O. di una produzione o allevamento, fra il FA e la Tabella RICA/INEA, si farà riferimento sempre e solo alla Tabella RICA/INEA».

È risaputo, infatti, nella prassi, che molto spesso i valori contenuti nei FA/fascicoli aziendali delle aziende agricole sono affetti da errori e non coincidono con quelli contenuti nella tabella RICA/INEA che sono invece gli unici da considerare in quanto fonte normativa statale e comunitaria esclusiva e omnicomprensiva per la determinazione delle dimensioni economiche delle aziende agricole, come previsto dal regolamento CE n. 1242/2008.

La sentenza appellata si pone dunque in radicale contrasto con le disposizioni del bando sopra richiamate e con il suddetto Regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008 con il quale è stata istituita la tipologia comunitaria delle aziende agricole, finalizzata ad agevolare l'analisi delle caratteristiche strutturali delle aziende, le loro dimensioni economiche e i loro risultati economici.

Nel caso in esame, la tabella RICA/INEA rappresenta, dunque, in via immediata e diretta la dimensione economica della serra fungaia riscaldata di 110 metri quadrati in € 41.883,6: la tabella in esame prevede, infatti, direttamente ed in via immediata per le serre fungaie un valore economico

per 100 metri quadrati di € 38.076,00. Siffatto valore poi rapportato alla superficie aziendale di 110 determina il valore di € 41.883,60, ampiamente superiore a quello minimo previsto dal bando.

LA DIMENSIONE ECONOMICA DELL'AZIENDA È INDIVIDUATA SOLO E SOLTANTO DALLA TABELLA RICA INEA, UNICA FONTE SUSCETTIBILE DI DETERMINARLA: NÉ IL FASCICOLO AZIENDALE NÉ UNA RELAZIONE DI UN TECNICO POSSONO DISSENTIRE RISPETTO AI VALORI RICA INEA.

**ISTANZA CAUTELARE DI SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI DELLA
SENTENZA DI PRIMO GRADO IMPUGNATA.**

Quanto al *fumus*, ci si riporta al suesteso atto di appello.

Con riguardo al profilo del *periculum in mora*, invece, il danno che il ricorrente riceve dalla sentenza di I grado e dagli atti impugnati è grave ed oggettivamente irreparabile. Il Bando di interesse (doc. 1 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente), all'art. 12, rubricato "Termini e scadenze per l'esecuzione dell'operazione", recita: «*Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, il responsabile provvede a porre in essere quanto necessario per la firma degli atti di concessione da parte dei singoli beneficiari...Il PSA deve essere avviato in data successiva a quella di presentazione della domanda di sostegno ed entro 9 (nove) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione.... Il termine ultimo per il completamento delle attività, inteso come conclusione fisica e realizzazione degli interventi proposti nel PSA in relazione a ciascun obiettivo selezionato, sarà fissato in relazione al cronoprogramma presentato dal beneficiario nella domanda di sostegno e non potrà in ogni caso superare i 36 mesi...».*

L'illegittima esclusione della domanda del ricorrente dall'elenco delle domande ammesse e finanziabili (allegato D della Determinazione della Regione Basilicata - Direzione Generale per le Politiche Agricole n. 822 del 24 agosto 2022 - doc. 11 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente) non solo preclude al Castelgrande l'accesso alla firma dell'atto di concessione dell'aiuto, ma soprattutto preclude l'accesso del ricorrente alla fase attuativa del Piano di Sviluppo Aziendale, redatto in conformità agli obiettivi contemplati dal

medesimo Bando, che prevede la validazione conclusiva dell'ente regionale in ordine al raggiungimento degli obiettivi strategici prefissati per assicurare lo sviluppo dell'azienda del giovane agricoltore. Al riguardo si sottolinea che uno dei cinque obiettivi indicati nel Piano di Sviluppo allegato alla domanda di "Aiuto Misura 6.1" (pag. 10 del doc. 8 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente), avanzata da Castelgrande Antonio, è la realizzazione di un impianto FER (fotovoltaico), che, nell'attuale congiuntura di crisi energetica, costituisce un investimento da realizzare con assoluta urgenza, per evitare che l'esponenziale aumento dei costi della fornitura di energia elettrica, necessaria per il riscaldamento della serra fungaia, comprometta in modo irreversibile la capacità produttiva dell'azienda avviata dal giovane agricoltore.

- Non solo.

Il ricorrente Castelgrande Antonio è, come detto, un giovane imprenditore agricolo (classe 1997) che ha avviato da poco la sua piccola attività agricola nel mezzogiorno ed esattamente in Basilicata. Come tutti i giovani che intraprendono per la prima volta una difficile e rischiosa attività imprenditoriale agricola in regioni povere del mezzogiorno, egli è privo di risorse finanziarie e non ha quindi i mezzi per poter avviare il progetto di investimento consacrato nel Piano di Sviluppo Aziendale, che comporta ingenti costi iniziali, senza il fondamentale aiuto regionale di matrice comunitaria. La sovvenzione regionale al primo insediamento del giovane agricoltore, pari ad € 60.000,00, è quindi di fondamentale importanza per l'avvio della sua piccola impresa agricola. Nel frattempo, la Regione Basilicata ha anche approvato le graduatorie definitive, erogato le somme complessivamente stanziare per la Misura in questione e cominciato ad eseguire anche gli scorrimenti di graduatoria. La Regione Basilicata, Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari, Forestali, Ufficio Autorità di Gestione P.S.R. Basilicata, con Determinazione 24 agosto 2022, n. 822 (doc. 11) ha, infatti, approvato gli elenchi definitivi relativi alla Sottomisura in questione 6.1 "Aiuto all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori". In precedenza, l'Autorità di Gestione con D.D. n. 485 del 15 giugno 2022 (doc. 9), aveva approvato gli elenchi provvisori della medesima Misura 6 - Sottomisura 6.1 "Aiuto all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori" e avverso alla richiamata D.D. n. 485/2022 erano pervenute n. 67 istanze di

riesame, verificate dal Responsabile di Misura. Pertanto, con la suddetta determinazione 24 agosto 2022 n. 822, la Regione Basilicata ha, in via definitiva, approvato: a) Elenco delle Domande di Sostegno rilasciate al SIAN (Allegato A); b) Elenco delle richieste di riesame con indicazione in via di sintesi, di accoglimento o rigetto (Allegato B); c) Elenco delle domande ammesse (Allegato C); d) Elenco delle domande di sostegno ammesse e finanziabili (Allegato D); e) Elenco delle domande di sostegno non ammesse (Allegato E).

Secondo la predetta determina regionale n. 822/2022 “...sulla base degli esiti istruttori dei ricorsi amministrativi, delle verifiche in campo e della disponibilità di ulteriori risorse rinvenienti dalla dotazione della Misura è possibile garantire il finanziamento fino alla ditta corrispondente alla Domanda di Sostegno n. 24250027794, così come riportato nella D.D. n.485/2022” (pag. 5 del doc. 11). Pertanto, da un lato, è incontestabile che la procedura selettiva in questione è ormai giunta al suo epilogo finale con l’approvazione delle graduatorie definitive e l’assegnazione delle risorse totali messe a disposizione alle imprese agricole partecipanti, dall’altro che le risorse finanziarie stanziare per la Misura in questione non sono illimitate. In questo contesto il *periculum in mora* è *in re ipsa* poiché c’è evidentemente un rischio grave, concreto ed imminente che la domanda di aiuto di Castelgrande Antonio possa essere frustata e penalizzata da un punto di vista pratico e fattuale, anche in caso di accoglimento del ricorso da parte del G.A., a fronte del comprovato esaurimento delle disponibilità finanziarie messe a disposizione della Regione Basilicata per la Misura in esame. Inoltre, è allo stesso modo evidente che un eventuale, auspicato e futuro accoglimento del ricorso in esame da parte del G.A. a distanza di molti mesi dall’approvazione delle graduatorie definitive potrebbe creare gravissimi problemi alla Regione Basilicata nella gestione delle graduatorie definitive, con conseguenze gravi e irreparabili per l’organizzazione complessiva della Misura in questione.

Si sottolinea, infine, che il ricorso cautelare non è stato esaminato dal Consiglio di Stato all’udienza del 26.01.2023 solo perché il T.a.r. Basilicata, nelle more della celebrazione di tale udienza, aveva fissato la trattazione del merito del ricorso introduttivo per l’8.03.2023, poi rinviata per smistamento all’udienza del 24.05.2023.

* * * * *

Pertanto, alla luce delle su esposte considerazioni, il ricorrente Castelgrande Antonio, come in epigrafe rappresentato e difeso,

C H I E D E

che l'Ecc.mo Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale, previa sospensione, voglia accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza n. 360/2023, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata – Sezione Prima, nell'ambito del procedimento n. 00514/2022 REG. RIC., pubblicata il 7 giugno 2023, annullare i provvedimenti impugnati innanzi specificati ed in particolare la Determinazione 24 agosto 2022 n. 822 della Regione Basilicata- Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e forestali, Ufficio Autorità di Gestione P.S.R. Basilicata e Politiche di Sviluppo Agricolo e Rurale- Sede Potenza, nella parte in cui ha valutato “*Non ammissibile ai sensi dell'art. 5 punto 5 del Bando*” la domanda di aiuto n.24250031390 CASTELGRANDE ANTONIO - Misura 6 - Sottomisura 6.1 “*Aiuto all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori*”.

- Vittorie di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.

Si producono i seguenti documenti, già prodotti con il ricorso giurisdizionale presentato al T.a.r. Basilicata, unitamente alla sentenza n. 360/2023, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata – Sezione Prima nell'ambito del procedimento n. 00514/2022 REG. RIC., pubblicata il 7 giugno 2023, non notificata e all'ordinanza emessa in fase cautelare dal Consiglio di Stato:

1. Bando misura 6 - Sottomisura 6.1. Aiuto all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori (Risorse Pac 2021-2022);
 - 1.1 Allegato 1 del Bando: tabelle Rica/ INEA;
2. Determinazione Dirigenziale Regione Basilicata n. 14BE.2022/D.00001 del 4.01.2022, Allegato A - NOTE A CHIARIMENTO;
3. Fascicolo aziendale;
4. Notifica SIAN n. 20437035643;

5. Certificato per la produzione biologica, rilasciato in data 17.01.2022 dall'ente certificatore BIOAGRICERT;
6. Ricevuta trasmissione domanda di pre-ammissione in data 10.02.2022;
7. Determinazione Dirigenziale Regione Basilicata n. 14BE.2022/D.00175 del 28 febbraio 2022 di ammissione della domanda di Castelgrande Antonio alla Fase 2;
8. Ricevuta trasmissione domanda di sostegno per la Fase2 con allegato PSA;
9. Determinazione della Regione Basilicata - Direzione Generale per le Politiche Agricole n. 485 del 15 giugno 2022;
10. Copia ricorso gerarchico trasmesso tramite la piattaforma SIARB in data 7.07.2022;
11. Determinazione 24 agosto 2022 n. 822 della Regione Basilicata - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e forestali, Ufficio Autorità di Gestione P.S.R. Basilicata e Politiche di Sviluppo Agricolo e Rurale - Sede Potenza;
12. Scheda redatta dal funzionario istruttore;
13. Verbale istruttorio-esame ricorso amministrativo;
14. Copia domanda n. 24250027794 Lopergolo Giuliano (controinteressato).
Ai sensi della normativa vigente in materia di contributo unificato si dichiara espressamente che la vertenza è di valore indeterminabile ed il contributo unificato è di € 975,00.

Venosa/Roma, li 17 luglio 2023.

- Avv. Giateo Tamburriello -

- Avv. Giuseppe Iacoviello -



Firmato digitalmente da:

GIUSEPPE IACOVIELLO